SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali» **(809)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 1, 3, 4
CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità* 1
MURATORE *(PSI), relatore alla Commissione* ... 4

I lavori hanno inizio alle ore 16,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali» (809)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali».

Riprendiamo il dibattito sospeso il 25 settembre scorso.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge al nostro esame vuole recepire una direttiva comunitaria del 31 luglio 1981.

Farò solo alcune considerazioni di carattere generale dato che sia la relazione del senatore Muratore sia gli interventi degli altri colleghi hanno già esaminato in modo approfondito gli aspetti riguardanti l'impiego delle sostanze ormonali. Quindi abbiamo già un quadro abbastanza chiaro della materia in esame.

Le poche considerazioni che desidero fare prendono spunto dalla direttiva che dobbiamo recepire e mi soffermerò brevemente sui contenuti degli articoli 2, 4, 5 e 8 della direttiva stessa, perchè se da un lato quest'ultima,

all'articolo 2, prevede il divieto delle sostanze, somministrate sotto qualsiasi forma e mezzo, ad azione tireostatica, androgena, estrogena e gestagena, ed il divieto dell'immissione sul mercato degli animali trattati con queste sostanze, dall'altra, all'articolo 4, prevede invece la possibilità di impiego di alcune sostanze per uso terapeutico ad eccezione delle sostanze stilbeniche.

L'articolo 5 della direttiva recita testualmente: «Il Consiglio» che delibera all'unanimità su proposta della Commissione «prenderà al più presto una decisione sulla somministrazione, agli animali d'allevamento, a scopo di ingrasso di 17-β-estradiolo, progesterone, testosterone, trembolone e zeranolo». Dobbiamo però rilevare che l'espressione «al più presto» veniva usata nel 1981.

Il secondo comma di questo stesso articolo 5 della direttiva prevede tra l'altro che: «Fino all'adozione di tale decisione restano applicabili le vigenti normative nazionali e le convenzioni concluse tra gli Stati membri relativamente a tali sostanze...».

Come tutti sappiamo in Italia, dal 1961, vige una norma che stabilisce il divieto totale dell'impiego delle sostanze ricordate nella direttiva, mentre in altri paesi della CEE vige una legislazione più permissiva su questa materia.

L'articolo 8, sempre della stessa direttiva, recita: «Entro e non oltre il 1° luglio 1984 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita e sull'evoluzione scientifica, corredandola eventualmente di proposte che tengano conto di tale evoluzione».

Ho voluto fare riferimento in maniera specifica a tale direttiva per chiarire come il disegno di legge al nostro esame continui a mantenere la posizione indicata dalla legge del 1961 e cioè di divieto assoluto per quanto riguarda l'impiego di queste sostanze. Desidero però rilevare che, data la posizione alquanto anomala del nostro paese rispetto agli altri paesi della CEE per quanto riguarda questo settore, il Governo italiano ha più volte sollecitato l'emanazione di una direttiva volta a far chiarezza su questa materia, onde evitare che in alcuni Stati, come l'Italia, vi sia il divieto assoluto per l'uso di queste sostanze, mentre in altri l'uso delle stesse sia permesso.

Tuttavia la Comunità europea non è finora giunta ad una vera armonizzazione così come si era auspicato, anzi stabilito, nell'articolo 5 della direttiva del 1981.

Nella precedente riunione della Commissione in cui si è trattata questa materia, il presidente Bompiani ha letto alcuni punti della relazione pervenuta dall'Istituto superiore di sanità. Oggi, ho con me il rapporto del Comitato scientifico veterinario, del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, predisposto sulla base della relazione del Gruppo scientifico sugli anabolizzanti nella produzione animale; ve ne leggerò alcune parti e, comunque, lascerò a disposizione della Commissione questo documento. Leggerò le conclusioni e le raccomandazioni contenute in questo rapporto: «Il Gruppo di lavoro scientifico è del parere che l'impiego del 17-β-estradiolo, del testosterone, del progesterone e dei loro derivati, capaci di ripristinare rapidamente per idrolisi il composto progenitore dopo essere stati assorbiti dal punto di applicazione, non presenta alcun effetto nocivo per la salute del consumatore, purchè l'impiego avvenga secondo le condizioni appropriate alla loro utilizzazione quali promotori della crescita negli animali d'allevamento. La valutazione dei dati relativi al trembolone e allo zeranolo ha rivelato che mancano ancora taluni dati concernenti la dose senza effetto ormonico e la tossicologia di tali composti e dei loro metaboliti. Il Gruppo di lavoro scientifico ritiene necessarie ulteriori informazioni prima di poter esprimere una conclusione finale sul trembolone e sullo zeranolo.

È essenziale programmare appropriatamente il controllo e la sorveglianza sull'impiego degli anabolizzanti.

È necessario continuare le ricerche scientifiche sull'importanza dell'uso attuale della dose senza effetto ormonale in funzione degli effetti nocivi degli agenti anabolici».

Tali sono le conclusioni di questo rapporto elaborato dal comitato scientifico a livello comunitario.

Ora, sui dati scientifici ovviamente non posso entrare nel merito. Sarà competenza

dei tecnici e degli esperti continuare a verificare, ad approfondire questa materia e fornirci una relazione più dettagliata e documentata possibile, affinchè le decisioni che il Parlamento prenderà in futuro possano far sicuro riferimento ad una documentazione che dia non soltanto a noi legislatori, ma anche all'opinione pubblica una informazione attendibile e corretta, ovviamente documentata, che tenga conto anche della bibliografia esistente e degli atti ufficiali.

Fatte queste osservazioni, ritengo fuori luogo che, proprio nel momento in cui affrontiamo, e ritengo in modo estremamente serio e corretto, il tema della permanenza del divieto generale e assoluto per l'uso di queste sostanze, si innestino dei meccanismi che creano attorno ad un problema di questo genere un gran polverone e che soprattutto mettono l'opinione pubblica in una situazione di eccessivo allarmismo rispetto a questa materia.

Fino ad oggi, i dati a livello scientifico non sono così allarmanti, anzi sembrerebbero più rassicuranti di quello che invece il disegno di legge al nostro esame intende fare emergere, col mantenimento del divieto assoluto nell'uso di queste sostanze.

Infatti, il disegno di legge n. 809, dall'articolo 1 all'articolo 11, recepisce la normativa comunitaria e prevede il divieto dell'impiego delle sostanze ormonali.

Dall'articolo 11 all'articolo 16 compreso, il disegno di legge si propone di affrontare nel modo più esauriente possibile la questione dei controlli. Quanto detto poc'anzi credo abbia fatto notare come l'Italia, un paese fortemente importatore di carni e di animali vivi dalla Comunità e dai paesi terzi, necessiti di controlli seri ed accurati nella materia almeno fino a quando non si arriverà a livello comunitario — comunque l'esigenza rispetto ai paesi terzi rimarrà anche nel tempo — a disporre di maggiori e sufficienti garanzie proprio perchè — come ho già ricordato — questa direttiva comunitaria del 1981 ha lasciato in vigore norme più permissive di quelle contenute nella legislazione italiana. Quindi, — lo ripeto — dall'articolo 11 all'articolo 16 si affronta la questione dei controlli, si dettano norme complete e particolareggiate per facilitare la organizzazione dei controlli nell'ambito nazionale anche attraverso il potenziamento dei laboratori di analisi degli istituti zooprofilattici, un migliore coordinamento tra gli uffici veterinari di confine — che sono gli uffici che conoscono la situazione reale delle importazioni e che esercitano una funzione di controllo —, gli istituti zooprofilattici e gli uffici veterinari delle unità sanitarie locali.

Viene anche indicato come gli stessi veterinari ed i servizi veterinari debbano essere estremamente attenti e provvedere ad ogni controllo su eventuali illeciti impieghi delle suddette sostanze.

L'articolo 18 estende poi il divieto di usare determinate sostanze, che la legge n. 4 del 1961 prevedeva per gli animali da azienda, anche per animali di altra provenienza i cui prodotti sono però destinati all'alimentazione umana.

Sono queste le considerazioni che desideravo fare in aggiunta alle cose che già qui sono state autorevolmente dette dal relatore, dai senatori e dal Presidente che sono intervenuti nella precedente discussione. Vorrei però aggiungere una raccomandazione, e cioè che il disegno di legge n. 809 oggi al nostro esame sia approvato al più presto, in quanto ci troviamo in ritardo rispetto ai tempi di recepimento della direttiva comunitaria del 1981.

Per passare poi all'esame più particolare degli articoli, credo che le cose qui dette siano sufficienti ad illustrare la situazione nella quale ci stiamo muovendo; il disegno di legge al nostro esame rimane nello spirito di un divieto così come era stato richiesto — e lo ricordava il senatore Bellafiore —. Infatti, attraverso una risoluzione della Commissione agricoltura della Camera dei deputati, si era preso in esame questo problema invitando di conseguenza il Governo a tenere una posizione ferma nel mantenimento di tale divieto.

Tale posizione è ancora viva negli obiettivi dell'Esecutivo; pertanto invito gli onorevoli senatori presenti in questa Commissione ad approvare il disegno di legge n. 809.

PRESIDENTE. Rimane il problema di stabilire i passi ulteriori della nostra procedura. In generale, se vi sono dei problemi da affrontare, è sempre utile ricorrere all'istituzio-

ne di una sottocommissione che rapidamente possa sciogliere i nodi. Io chiedo al relatore di esprimersi su questa proposta.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Volevo chiedere appunto la costituzione di una sottocommissione per accelerare i tempi di approvazione del disegno di legge e per trovare in quella sede l'accordo che ritengo non può non esserci, visto che siamo tutti proiettati a risolvere in maniera positiva questo problema.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che sarà costituita una sottocommissione incaricata di esaminare il disegno di legge e di pervenire rapidamente a delle conclusioni. I nomi dei componenti della sottocommissione saranno comunicati al relatore, senatore Muratore, che sarà il coordinatore della sottocommissione stessa e che al più presto ci porterà le risultanze del lavoro svolto.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. ETTORE LAURENZANO